



## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI/PASSI CARRABILI**

**(ARTT. 22, 26 E 27 DEL D.L.GS. 30/04/1992 N° 285) (ART. 46 DEL D.P.R 16/12/1992 N° 495)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16.10.2025

## INDICE

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

Art. 2 - Passi e accessi carrabili

Art. 3 - Regime autorizzatorio

Art. 4 - Competenza al rilascio delle autorizzazioni

Art. 5 - Presentazione della domanda al Comune

Art. 6 - Rilascio o diniego, durata dell'autorizzazione

Art. 7 - Consegna del cartello e oneri a carico del richiedente

Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile

Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

Art. 10 - Strade private aperte al pubblico transito

Art. 11 – Canone Unico Patrimoniale

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 – Servizio rimozioni

Art. 14 - Norme di rinvio

Art. 15 - Entrata in vigore

Allegato A – Domanda

## **Art. 1 - Contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi passi carrabili, nonché la modifica e/o regolarizzazione di quelli preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. Esso trova applicazione esclusivamente ai passi carrabili ubicati su strade di proprietà del comune, così come definite dall'art. 2 del D. Lgs. n. 285/1992.

## **Art. 2 - Passi e accessi carrabili**

1. Per "passo carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli (Art. 3 c.1 n° 37 Cds; Art. 22 Cds - Artt. 46 e 141 Reg. Cds).

2. Gli accessi indicati al precedente comma si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati ed accessi misti (rif. art. 44, c. 2 del Reg. C.d.S.).

3. I passi carrabili possono essere realizzati con "manufatti" oppure "a raso":

a) **PASSO CARRABILE CON MANUFATTO** (nel seguito definito "Passo Carrabile"): costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. Nella zona immediatamente antistante il passo carrabile (non sul lato opposto) vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Codice della Strada, reso noto con l'apposito segnale di cui all'articolo 120 del Regolamento C.d.S. (figura Il 78) e la sanzione accessoria della rimozione forzata. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che rientrano nella definizione dell'articolo 44 comma 4 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507;

b) **PASSO CARRABILE A RASO** (nel seguito definito "Accesso Carrabile"): costituito da un varco che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile con manufatti, è posto al livello della strada senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o in quanto posto alla medesima quota della carreggiata stradale): ricorre tale tipologia in ogni caso in cui manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Il posizionamento del relativo segnale e quindi la vigenza del divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico che, altrimenti, potrebbe essere destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46, comma 3 del Regolamento C.d.S. In tale caso la richiesta del posizionamento del segnale è facoltativa. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Predosa nell'area antistante non vige il divieto di sosta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che non rientrano nella definizione dell'articolo 44, comma 4 del D.lgs 15/11/1993, n. 507.

## **Art. 3 - Regime autorizzatorio**

1. La formazione di nuovi passi ed accessi carrabili, ai sensi dell'art. 22 del Codice della strada, è soggetta ad autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

2. Sulle strade di proprietà comunale l'apertura di nuovi passi ed accessi carrabili e le trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sono soggette al rilascio di una preventiva autorizzazione del Comune.

3. I passi e gli accessi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere regolarizzati in conformità a quanto previsto dal precedente art. 2.

4. L'autorizzazione di cui al presente Regolamento è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

5. Per le strade non comunali, comprese nel centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92, ferma restando la competenza al Comune per il rilascio dell'autorizzazione, occorrerà acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

6. Per le autorizzazioni non rientranti nel comma precedente le relative richieste dovranno essere inoltrate alle competenti Amministrazioni.

7. Per gli accessi/passi carrabili l'eventuale cancello/barriera posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato di almeno 5 metri dal limite stradale allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso;

8. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare il cancello/barriera, sarà obbligatorio l'utilizzo di sistemi di apertura automatizzata attivabili a distanza;

9. Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, non sussiste l'obbligo di arretramento né di installazione di sistemi di apertura automatizzata attivabili a distanza. In tal caso l'eventuale successiva installazione del cancello o di altri sistemi di interdizione all'accesso veicolare a protezione della proprietà laterale comporterà l'obbligo di ottenere una nuova autorizzazione soggetta alle norme del presente regolamento;

10. Nel caso in cui gli accessi/passi carrabili non determinano condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione è consentito derogare all'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati.

11. Le aree ed i locali da adibire a ricovero di automezzi dovranno avere:

- a. la destinazione d'uso specifica ad autorimessa
- b. la destinazione d'uso di area scoperta antistante il corpo di fabbrica ma facente parte dell'area recintata (giardino, viale carrabile...)
- c. la destinazione d'uso di area coperta idonea lo stazionamento dei veicoli ma strutturalmente non classificabile come autorimesse (porticati, androni in residenze storiche...)
- d. la destinazione d'uso per attività che comportano lo stazionamento dei veicoli (autofficine, autocarrozzerie, esposizione di autoveicoli, gommisti e simili).

12. Le destinazioni di cui al precedente comma 5 dovranno corrispondere alle categorie catastali comprese nei gruppi C e D. 7. La variazione d'uso dell'area o del locale comporterà la decadenza dell'autorizzazione rilasciata e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 4 - Competenza al rilascio delle autorizzazioni**

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione è il Servizio di Polizia Locale che vi provvede, verificato il rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, dopo aver acquisito il parere di competenza del Servizio Tecnico dell'Ufficio Urbanistica, per la verifica delle condizioni di cui al comma 2 art. 46 D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento, e previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, per le strade non comunali comprese in centro abitato.

2. Il Servizio di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine incaricate del servizio di Polizia Stradale esercitano la funzione di controllo attribuita dal Codice della Strada all'art. 12.

### **Art. 5 - Presentazione della domanda al Comune**

1. La domanda di autorizzazione per la realizzazione di nuovi passi ed accessi carrabili e per la regolarizzazione e variazione di quelli esistenti deve essere presentata al SUAP o in alternativa all'Ufficio Protocollo, allegando una planimetria dove sia riportata la posizione del passo e/o accesso carrabile di che trattasi con individuazione degli elementi essenziali, compreso l'indicazione della larghezza del passo.

2. In caso di passi carrabili ed accessi inseriti in domande di permesso di costruire, la domanda di cui al comma precedente non dovrà essere presentata ed il permesso di costruire costituisce titolo giuridico per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione dei passi ed accessi carrabili risultanti dal progetto approvato.

3. La domanda per ottenere il rilascio del cartello segnaletico da apporre sui passi e sugli accessi preesistenti deve essere presentata al SUAP o in alternativa all'Ufficio Protocollo e deve riportare i dati anagrafici del richiedente, l'ubicazione del passo o accesso carrabile, gli estremi del provvedimento abilitativo edilizio nel quale era previsto il passo, l'apertura in metri lineari e l'epoca di realizzazione del medesimo.

4. I passi carrabili e gli accessi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, ma in assenza di specifica autorizzazione, potranno essere mantenuti a condizione che non creino pregiudizio e non siano da ostacolo e pericolo alla privata e pubblica incolumità ma dovranno essere regolarizzati mediante presentazione di apposita domanda di autorizzazione all'accesso/passaggio carrabile – entro sei mesi – dall'approvazione del presente regolamento.

### **Art. 6 - Rilascio o diniego e durata dell'autorizzazione**

1. Per l'apertura di nuovi passi ed accessi carrabili, la modifica e/o regolarizzazione di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio di Sportello Unico Edilizia provvede all'istruttoria delle domande, valutandone la rispondenza ai requisiti del Regolamento stesso e delle leggi in materia.

2. L'autorizzazione dovrà indicare le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata.

3. Il relativo procedimento deve essere concluso, mediante espresso provvedimento di autorizzazione o di diniego, nel termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.

4. Per le istanze relative a strade non comunali comprese nel centro abitato il termine di cui sopra è sospeso nel periodo intercorrente tra la domanda e l'acquisizione del nulla osta dell'Ente proprietario.

5. Il termine per la conclusione del procedimento potrà essere sospeso, una sola volta, nel caso in cui l'Ufficio competente dovrà acquisire dall'interessato elementi istruttori mancanti nella relativa

domanda, e riprenderà a decorrere nuovamente dal momento della risposta o acquisizione della documentazione integrativa completa.

6. In caso di diniego sono comunicati all'interessato, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.

7. La durata dell'autorizzazione non potrà eccedere 20 (venti) anni, sempre che permanga la conformità al presente regolamento e ferma restando la necessità di una nuova specifica autorizzazione per effettuare trasformazioni o variazioni. Alla scadenza indicata l'autorizzazione è considerata automaticamente rinnovata salvo che il manufatto non abbia subito trasformazioni o variazioni non dichiarate. In caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile l'autorizzazione decade, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro 60 gg. dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

8. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

9. Il titolare dell'autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia dell'autorizzazione al Comune 90 giorni prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia alla stessa, il titolare è tenuto al pagamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

#### **Art. 7 - Consegna del cartello e oneri a carico del richiedente**

1. Il proprietario del passo o accesso carrabile autorizzato ai sensi del precedente art. 6, sussistendo le condizioni previste dall'art. 2, richiede il cartello di cui alla figura II. 78 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, presentando apposita domanda.

2. Il richiedente è tenuto a versare al Comune, all'atto della consegna del cartello, una somma di denaro a titolo di rimborso spese, comprendenti il costo del cartello segnaletico e le spese dell'istruttoria.

#### **Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile**

1. Ogni passo e ogni accesso per il quale vi sia stata richiesta di installazione del cartello ai sensi dell'art. 2, deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa, fornito dal Comune, secondo quanto disposto dal precedente art.7.

2. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza, in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,50 e 2,50 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità.

3. Presso il Servizio di Polizia Locale è conservato un registro riportante il numero progressivo dei passi carrabili autorizzati, riprodotto sui cartelli segnaletici rilasciati.

#### **Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà**

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

## **Art. 10 - Strade private aperte al pubblico transito**

1. I passi e gli accessi carrabili insistenti sulle strade private aperte al pubblico transito sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettere e) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

## **Art. 11 – Canone Unico Patrimoniale**

1. I titolari di autorizzazione di passo carrabile o di accesso carrabile sono soggetti al pagamento del Canone Unico Patrimoniale, parametrato alla larghezza ed all'ubicazione dell'accesso/passo carrabile, in riferimento a quanto previsto dal Regolamento CUP in vigore o successive modifiche o integrazioni;

2. Nel caso di passi carrabili a raso di cui al precedente art. 3 c. 3 lettera b), l'obbligo di pagamento consegue alla richiesta di occupazione suolo pubblico con la richiesta di apposizione del segnale prescritto che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46, comma 3 del Regolamento C.d.S.;

3. Al fine della corretta applicazione del suddetto canone, i titolari di autorizzazione di cui al precedente comma 1), hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, al SUAP e all'Ufficio Entrate, di qualsiasi variazione nella titolarità o nell'amministrazione dell'immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione, debitamente autorizzata dagli uffici preposti, apportata all'accesso stesso.

4. L'Ufficio Entrate potrà richiedere ulteriore documentazione al fine della corretta applicazione del canone unico patrimoniale.

## **Art. 12 – Sanzioni**

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato si applicano le disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, con particolare riferimento all'art. 22 comma 11 del D.Lgs. 285/92.

2. Tutti coloro che detengono cartelli di passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dagli art. 22, 26 e 27 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di esecuzione.

## **Art. 13 - Servizio Rimozioni**

1. Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 Reg. C.d.S. (figura 11.78). Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art 158 del Codice della Strada; suddetto divieto non derogabile nemmeno per i veicoli del titolare dell'atto autorizzatorio;

2. L'effettiva e regolare apposizione del segnale di passo carrabile indicato al precedente comma, rilasciato dal Comune di Predosa a seguito di autorizzazione di passo carrabile o di accesso carrabile nel caso in cui sia stato richiesto il rilascio del relativo segnale stradale, consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" degli organi che espletano servizio di polizia stradale, qualora risulti ostruito

da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile o, limitatamente al caso sopra indicato, l'accesso carrabile;

3. Per gli accessi/passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso, limitatamente ad una profondità massima di m 5 dal confine con l'area pubblica.

#### **Art. 14 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle altre norme di Legge o di Regolamento applicabili in materia, con particolare riferimento agli artt. 22-26-27-39 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 ed agli artt. 46-120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P. R. 495/92.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.